

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,
Forestazione e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture,
Forêts et Ressources Naturelles

Località Amérique, n. 127/a
11020 QUART (Aosta)
Tel. 0165/765804
Telefax 0165/765814 - Télex 210820

Servizio forestazione e risorse naturali
Service des forêts et des ressources naturelles

Prot. n.
Vs./Rif.

22687/SF

Aosta, _ 18 NOV. 1996
Aoste,



A tutto il personale
Loro Sede

Alle Stazioni Forestali
Loro Sedi


Circolare n° 49

OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n° 15. Disposizioni in materia di autocertificazione ed autenticazione delle sottoscrizioni.

Con la presente si porta a conoscenza del personale la nota prot.6232/Gab del 07/11/96, pari oggetto, trasmessa dalla Presidenza della Giunta.

Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni impartite, sottolineando che qualora vi fossero inadempienze da parte degli uffici, circa l'applicazione della L.15/68, si procederà ad adottare le sanzioni previste nei confronti del personale responsabile.

Firmare per presa visione.



Alberto Cerise

IM/IM

Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence
du Gouvernement
Presidenza
della Giunta

1 Place Delfeyes - 11100 Aoste
Tél. 0165/3031
Télex 210208 VDA
Télécopie 0165/303303

Bureau de la Présidence
Ufficio di Presidenza



Réf. n.
Prot. n. 6232 /Gab.
Vs./Rif.

Ai Dirigenti dell'Amministrazione
Regionale

LORO SEDI

e, p.c. Agli Assessori regionali

LORO SEDI

Aoste, 7 NOV 1996

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
VALLE D'AOSTA
Assessorato Agricoltura, Forestazione
e Risorse Naturali

11 NOV 1996

22023/SF

n. 111 Cat. 2 Fasc. 9

OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Disposizioni in materia di autocertificazione ed autenticazione delle sottoscrizioni.

Malgrado le numerose e puntuali disposizioni impartite da questa Presidenza per garantire la corretta applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme", vengono con frequenza segnalati -da cittadini, da Amministrazioni diverse ed in specie dal Comune di Aosta- comportamenti di alcuni uffici regionali che evidenziano una scarsa disponibilità al rispetto della normativa citata, con particolare riferimento a quanto disposto ex art. 20 "Autenticazione delle sottoscrizioni" della medesima.

Al riguardo, è sufficiente rammentare che l'art. 20 di cui sopra prevede espressamente :<<La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Omissis>>.

Il D.P.R. 25 gennaio 1994, inoltre, precisa all'art. 3 che " 1.) Le dichiarazioni sostitutive ... previste... dalla legge n. 15/68 ... sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge n. 15/68. 2.) I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. Omissis 4.) Nei casi ... previsti... dalla l. 15/68, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Omissis."

Non è pertanto giustificabile -ed è anzi sanzionabile- il comportamento di quei funzionari regionali che rifiutino di procedere all'autenticazione delle firme ai sensi della l. 15/68, indirizzando a tal fine il cittadino presso gli uffici comunali. Tanto più che l'art. 24 della medesima legge prevede esplicitamente l'assenza di responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, per aver ricevuto false dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

L'accettazione delle dichiarazioni sostitutive, così come l'autenticazione delle firme, forma oggetto di un cogente dovere giuridico del pubblico ufficiale incaricato della loro ricezione. La omessa e immotivata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è quindi fonte di responsabilità amministrativa dell'impiegato, anche nelle forme della responsabilità disciplinare. Solo l'accertamento di irregolarità o falsità legittima detto rifiuto, esonerando il funzionario competente a ricevere la documentazione da responsabilità amministrativa. Secondo l'interpretazione del Ministero dell'Interno, il rifiuto in argomento comporterebbe il delitto di "omissione di atti d'ufficio", in forza del comma 2 dell'art. 328 del codice penale.

Alla luce di quanto sopra, si invita al pieno rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di autentica di firme, attraverso un'attenta osservanza di quanto disposto dalla l. 15/68 e successive modificazioni. Si richiamano altresì le note n. 3824/Gab del 24 luglio 1996, n. 3284/Gab del 30 maggio 1994 ("Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. Disposizioni in materia di autocertificazione. Stato di applicazione") e la circolare n. 22, prot. 2027/Gab del 11 aprile 1995 ("Normativa Antimafia"), per la parte relativa ad "ACQUISIZIONE DEI DATI".

Si precisa, infine, che qualora dovessero essere accertate inadempienze da parte degli uffici in ordine all'applicazione della normativa di cui trattasi, si procederà ad attivare i provvedimenti del caso nei confronti dei funzionari responsabili.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
- Dino Viérin -

PDN/